

Contratto collettivo nazionale di lavoro

PER LE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA CARTA E CARTONE,
DELLA CELLULOSA, PASTA LEGNO, FIBRA VULCANIZZATA E PRESFIBRA
E PER LE AZIENDE CARTOTECNICHE E TRASFORMATRICI DELLA CARTA E DEL CARTONE

Parte IV - QUADRI

Art. 3 - Coperture assicurative.

In aggiunta a quanto previsto dagli artt. 20 della parte III - Norme impiegati e 33 della parte I - Norme generali - sezione II, l'azienda erogherà a favore del quadro, in caso di morte e in caso d'invalidità permanente tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, per cause diverse da quelle dell'infortunio comunque determinato e da malattia professionale, una somma pari a 40 milioni se non vi sono familiari a carico, a 50 milioni se il nucleo familiare risulta composto dal coniuge ovvero da un solo figlio a carico e a 60 milioni se il nucleo familiare risulta composto dal coniuge e da 1 o più figli a carico, ovvero da più figli a carico.

A tal fine l'azienda provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dell'onere aziendale eventualmente derivante da quanto previsto al comma precedente.

L'azienda inoltre stipulerà, nell'interesse del quadro, una polizza che assicuri, in caso di infortunio occorso anche non in occasione di lavoro e in caso di malattia professionale:

- a) una somma pari a 4 annualità della retribuzione di fatto, in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso d'invalidità permanente causata dai predetti eventi e che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro;
- b) una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al testo unico approvato con DPR 30.6.65 n. 1124, in caso d'invalidità permanente parziale causata dagli stessi eventi;
- c) una somma a favore degli aventi diritto, pari a 3 annualità della retribuzione di fatto, in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata dai predetti eventi.

Sono fatte salve e si considerano sostitutive delle provvidenze stabilite dal presente articolo, specifiche forme di assicurazione aziendali già in atto con contenuto almeno equivalente a quello di cui al medesimo presente articolo.